

Per l' appellata: come da memoria in appello

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la ricorrente con qualifica di maestra d'infanzia affermava di avere stipulato con il Comune di Bologna contratto di lavoro a tempo determinato per supplenza dall'1.9.2014 al 31.8.2015, come da certificato stato di servizio che si produceva, e tale rapporto contrattuale era peraltro noto all'Inps in virtù delle comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro per il versamento dei contributi previdenziali (DLGS 276/2003, L. 296/2006), lamentava la ricorrente di non avere percepito al termine del contratto il TFR dovuto ai sensi dell'art. 2120 c.c.

Si costituiva in giudizio l'Inps ammettendo la fondatezza del ricorso e depositando mandato di pagamento per l'importo dovuto.

Nelle more processuali, veniva verificata l'esecuzione del mandato di pagamento per la somma complessiva lorda di euro 1.609,49, e la ricorrente chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese di lite secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.

Il Tribunale di Bologna, dichiarava la cessazione della materia del contendere, e liquidava le spese secondo la c.d. "soccombenza virtuale" nei minimi tariffari secondo lo scaglione 1.100-5.200, a carico dell'Inps per euro 981,00, ma compensando parzialmente dette spese nella misura del 30% "in considerazione dello spontaneo ancorchè tardivo riconoscimento delle ragioni del ricorrente da parte dell'Inps".

Impugna Sansoni con unico motivo: SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 91 CPC E LA FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 92 CPC.

Resiste INPS contestando in diritto e in fatto l'appello proposto.

All'udienza del 1/2/2024 la causa è stata discussa e decisa con lettura del dispositivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.

La motivazione con la quale il Tribunale ha compensato parzialmente le spese (al 30%, liquidandone il 70% in favore dell'attuale appellante) si fonda sull'adempimento dell'Inps in corso di causa, con il riconoscimento delle ragioni del ricorrente, adempimento che considera

“spontaneo ancorché tardivo”.

E' pacifico che l'Inps ha adempiuto solo dopo la notifica del ricorso , ed altrettanto pacifico - e ammesso dal Tribunale di prime cure- che l'adempimento in corso di causa determina che le spese debbano essere liquidate secondo la soccombenza virtuale.

In particolare il Tribunale ha così motivato (ed è quella sottolineata la parte impugnata dalla Sansoni): *“Quanto alle spese di lite, le stesse vanno liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale. Nel caso di specie, vi è soccombenza virtuale dell'INPS poiché il ricorso, come ritenuto dall'ormai consolidata giurisprudenza di questo Tribunale (vedasi, per tutte, la sentenza N°461/2015 del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, Giudice dott.ssa Emma Cosentino, pronunciata in data 12-05-2015) e come implicitamente riconosciuto da INPS con il suo comportamento concludente, appariva fondato. Le spese di lite devono essere parzialmente compensate, nella misura del 30%, in considerazione dello spontaneo, ancorché tardivo riconoscimento delle ragioni della ricorrente da parte dell'INPS che, seppure successivamente alla notifica del ricorso, ha provveduto al pagamento del TFR richiesto. Per l'effetto l'Inps viene condannato alla rifusione in favore della ricorrente del restante 70% delle dette spese, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/2014 (cause di lavoro; scaglione di valore tra € 1.101 a € 5.200; valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, tenuto conto della scarsa complessità e della serialità della lite, nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita)”*.

Sostiene l'appellante che la liquidazione delle spese di lite doveva essere totale e non parziale a proprio favore, stante l'assoluta soccombenza di INPS.

L'assunto non è fondato.

Il caso in esame è peculiare per numerosi ed eterogenei motivi, che valutati nel loro complesso concretizzano quelle "gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione" che giustificano la compensazione delle spese secondo quanto disciplinato dall'art. 92 c.p.c., così come riformulato dalla L. n. 69 del 2009, richiamato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, nella versione anteriore al D.Lgs. n. 156 del 2015, applicabile *ratione temporis* al caso di specie.

Anzitutto si osserva che la ‘gravità ed eccezionalità delle ragioni’ va rapportata al valore della causa (che nel caso in esame è della somma complessiva lorda di euro 1.609,49, per il recupero da parte dell'appellante del proprio TFR relativo ad un contratto a tempo determinato

intercorso con il Comune di Bologna) ed al tempo in cui tali somme sono maturate (anno 2014/2015): si tratterà dunque di una gravità ed eccezionalità 'relative' comparate al modesto valore delle poste in discussione.

Nel corso di questo quasi quinquennio non solo l'appellante non ha mai rivendicato tale somma (pur certamente spettante) né verso il Comune di Bologna, né verso INPS, ma nemmeno v'è prova che il Comune abbia comunicato ad INPS la debenza della stessa, di talchè la condotta dell'Istituto nel ritardare il pagamento appare sorretta da buona fede.

Il lungo tempo trascorso (l'appellata ha agito in limine prescrizione) e l'omessa diffida stragiudiziale ad INPS (o al Comune; o a entrambi gli enti) evidenziano una situazione di 'non normalità' e dunque di eccezionalità della vicenda, che si sarebbe ben potuta risolvere in tempo più ravvicinato e senza il ricorso all'autorità giudiziaria.

Tanto è dimostrato dal fatto che, appena INPS ha ricevuto la notifica del ricorso di primo grado (luglio 2021), si è immediatamente attivata presso il Comune di Bologna ed ha successivamente liquidato (ottobre 2021) la prestazione dovuta, comprensiva di interessi per ritardato pagamento, e tutto ciò è avvenuto prima dell'udienza di prima comparizione fissata dal Tribunale, e perciò nella propria memoria di costituzione lo stesso INPS dà atto del provvedimento di liquidazione e della richiesta di cessazione della materia del contendere.

Ne consegue che sarebbe bastata una qualunque diffida stragiudiziale per ottenere lo stesso risultato che l'appellante ha ottenuto impegnando il Tribunale di Bologna con il ricorso in oggetto.

Vanno allora invocati quei principi di lealtà e probità della parte nella condotta processuale, sanciti espressamente dall'art.88 cpc, che impongono sia precetti di natura giuridica che doveri morali di svolgere l'attività processuale a sostegno delle proprie ragioni senza utilizzare in modo distorto gli strumenti che l'ordinamento mette a disposizione delle parti.

Precetti che, se violati in modo evidente, costituiscono addirittura il presupposto per la pronuncia di responsabilità aggravata ex art. 96 del c.p.c. e per l'applicazione delle norme in materia di condanna alle spese.

Nel caso in esame il Tribunale non è giunto ad applicare né l'art.88 cpc, né il primo comma dell'art.92 cpc che prevede che, indipendentemente dalla soccombenza, il Giudice condanni una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte.

Ha tuttavia fatto esatta applicazione della norma nel suo comma secondo, rinvenendo nella presente questione quelle gravi ed eccezionali ragioni che consentono la parziale o totale compensazione, in tutte le circostanze poch' anzi richiamate.

Va per altro considerato che -pur all'evidenza non essendoci un obbligo di legge di adire preventivamente in via amministrativa o comunque precontenziosa l'Amministrazione debitrice- una richiesta stragiudiziale si pone in linea con le recenti riforme della giustizia in Italia, che hanno, nelle intenzioni del legislatore, l'obiettivo di accelerare i processi e garantire la speditezza della funzione giurisdizionale. Il D.Lgs. 149 del 2022, attuativo della Riforma Cartabia, per il processo civile, ha introdotto disposizioni finalizzate allo snellimento e la semplificazione dei riti, intervenendo significativamente sul codice di procedura civile, sulle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, sulle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario, e su quelle del codice civile.

Oltre a confermare le udienze da remoto, e la trattazione scritta, come forme principali dello svolgimento del processo, ha anche potenziato ed incentivato la mediazione e la negoziazione assistita (per la quale peraltro, è previsto un ampliamento dei casi nei quali è obbligatorio ricorrervi), con un complesso meccanismo di norme volte a rendere più efficiente ed effettiva, nonché pronta e veloce, la tutela giurisdizionale.

Il nostro Paese è stato più volte sanzionato dall'Europa per la lungaggine dei processi e ridurre i tempi della giustizia è la condizione che l'Unione ha posto per accedere alle risorse del PNRR, delle quali una parte è pensata proprio per far fronte alle esigenze dei tribunali.

Muoversi con correttezza nel solco di tali principi significa anche -al di là delle prescrizioni formali- far sì che tutti gli operatori della giustizia agiscano costruttivamente con fini deflattivi.

Il fatto poi che il Tribunale abbia compensato solo molto parzialmente (ed in misura assai modesta) le spese di lite, ponendo il 70% delle stesse a carico comunque di INPS, virtualmente soccombente, fa sì che non si sia creata nessuna stortura nel sistema delineato dalle norme testè richiamate, né vi sia stata alcuna violazione della giurisprudenza, anche di Cassazione, che l'appellante cita a proprio beneficio nell'atto d'appello, e nemmeno infine che non si siano tutelate le aspettative di giustizia della parte creditrice.

A ben vedere, quella giurisprudenza, ivi compresa quella di questa stessa Corte, censura una compensazione totale inter partes delle spese di lite, in casi di soccombenza virtuale.

Ma nessuna decisione ha mai censurato la correttezza di una compensazione parziale delle spese di causa, specie considerando la modestia degli importi e la limitatezza di tale compensazione (del solo 30%).

Al contrario, merita attenzione la recente Cassazione civile sez. VI, 09/01/2023, n.273 che così motiva: “Le "gravi ed eccezionali ragioni" che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009, consentono, in difetto di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese legali possono essere integrate dalla condotta del creditore che abbia omesso di attivare "ante causam" i mezzi specifici previsti dall'ordinamento che, pur non costituendo condizioni per la proponibilità del giudizio, hanno la finalità di soddisfare più celermente la pretesa creditoria evitando il giudizio, sempre che nel processo non emergano elementi di manifesta colpevolezza nel ritardo a carico del debitore convenuto e la prestazione sia da questi eseguita solo prendendo atto delle ragioni altrui quali esposte nell'atto introduttivo del giudizio, quindi prima della trattazione del giudizio e dell'istruttoria. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui, anteriormente al giudizio, gli eredi non avevano proposto domanda amministrativa di riconoscimento dello "status" di invalido civile del "de cuius" istante, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.P.R. n. 698 del 1994).”

Appare pertanto esatta la decisione del Tribunale in punto a parziale compensazione spese che va in questa sede interamente ribadita.

Le complessive circostanze come esposte sopra, la peculiarità della vicenda e la volontà di questa Corte di non usare lo strumento di riparto delle spese processuali con modalità afflittive per il lavoratore, informandosi da sempre questo Collegio alla giurisprudenza solidaristica (anche della Corte Costituzionale) che concepisce il diritto del lavoro quale tecnica protettiva di un soggetto debole soprattutto sul piano socio-economico e, quindi, un diritto distributivo di garanzie e di risorse; tali circostanze, a mente del dettato dell'art.92 cpc paiono concretizzare quelle eccezionali ragioni che consentono la compensazione anche in questo grado delle spese tra le parti.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002.

P.q.m.

La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto.

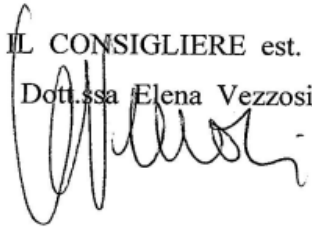
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna, ogni diversa e contraria istanza disattesa e respinta, oppure assorbita,

1. rigetta l'appello e
2. Compensa tra le parti in causa le spese di lite del grado.
3. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 / 2002.

Bologna, così deciso nella camera di consiglio del 1/2/2024

IL CONSIGLIERE est.

Dott.ssa Elena Vezzosi



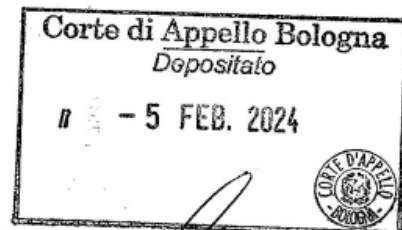
IL PRESIDENTE

dott. Carlo Coco



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott. Germano Virzi



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Germano Virzi

